



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF II

Roma,

Agli Organismi di controllo
in agricoltura biologica

e, p.c. Al Dipartimento delle politiche
competitive della qualità agroalimentare,
ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell'ippica
Ufficio PQAI I

All'Ufficio PREF III

OGGETTO: Stevia Rebaudiana.

La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI I con due distinte note (prot. n. 61540 del 5 agosto 2016 e n. 10228 del 7 maggio 2012), trasmesse anche a codesti Organismi di controllo, ha evidenziato che il glicoside steviolico E 960 è consentito come additivo ma non nei prodotti biologici perché non figura tra quelli inclusi nell'allegato VIII sez. A del Reg. CE n. 889/2008 e che la Stevia tal quale, o parti di essa, non possono essere commercializzate né come alimento, né come ingrediente alimentare.

Ciononostante, sono pervenute svariate segnalazioni relative a certificati di conformità rilasciati da codesti Organismi di controllo che riportano la Stevia Rebaudiana nell'elenco dei prodotti biologici certificati.

Tenuto conto, dunque, che la produzione vegetale della Stevia biologica può essere consentita nella misura in cui le piante siano commercializzate per scopi non alimentari, si invitano codesti Organismi di controllo a verificare che la certificazione rilasciata agli operatori sia in linea con le prescrizioni fornite dall'Ufficio PQAI I e, in caso contrario, a provvedere all'adeguamento della certificazione emessa.

Si resta in attesa di riscontro.

Oreste Gerini
Direttore generale